



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

CONCESSIONE NULLA OSTA (art.13 e 11, L.394/91)

N° 107 DEL 22.09.2016	OGGETTO: RIPRISTINO DEL FONTANILE UBICATO IN LOC. CAMPOLUNGO DI AMANDOLA __ RICHIEDENTE: CAI - SEZIONE DI AMANDOLA _ (PR.143/16)
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il seguente parere espresso dalla Commissione consultiva per il rilascio dei Nulla Osta di cui all'art.4 della normativa provvisoria per il rilascio dei nulla-osta del PNMS nella seduta del 20.09.2016: *La commissione esprime parere favorevole.*

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e smi;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e nel sopra citato parere della Commissione Consultiva per il rilascio dei Nulla Osta che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,



CONCEDE IL NULLA OSTA

Al CAI - Sezione di Amandola ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per i lavori di Ripristino del fontanile ubicato in loc. Campolungo di Amandola come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.



Il Direttore
(Dott. Carlo Bifulco)

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. – D.M. 03.02.1990 – D.P.R. 06.08.1993 __ Ripristino del fontanile ubicato in loc. Campolungo di Amandola __ Richiedente: CAI - Sezione di Amandola _ (Pr.143/16)

Premesso:

- Che ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta inoltrata dal CAI - Sezione di Amandola del 01.08.2016 (pervenuta in data 14.09.2016 n.5263), tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;

- Che tale richiesta è relativa ai lavori di Ripristino del fontanile ubicato in loc. Campolungo di Amandola, ed è composta dalla seguente documentazione: Richiesta Nulla Osta; Relazione descrittiva delle opere, documentazione fotografica.

Che il progetto in oggetto, prevede il restauro della fontana posta nelle immediate vicinanze del rifugio "Città di Amandola" sito in loc. Campolungo. Tale restauro verrà effettuato con mattoni rustici e pietre mantenendo tipologia e dimensioni di quella già presente a suo tempo.

Considerato che le opere in questione ricadono:

- all'interno dell'area protetta del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 1 "Ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale" di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona "B, di riserva generale orientata", del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di RE (Restituzione): *comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al ripristino, al recupero, al riequilibrio di condizioni ambientali alterate, degradate o compromesse da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici che strutturano il paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche a funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;*
- Interne al SIC IT5340019 "Valle dell'Ambra" ed alla ZPS IT 5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore".
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."

Considerato inoltre:

- Che le opere previste nella progettazione, tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993).

- Che pertanto tale intervento appare coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco.
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;
- Che è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs.42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Visto:

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.M. 03.02.1990;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;
- La nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Si Propone

Di concedere il nulla osta al CAI - Sezione di Amandola ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per i lavori di Ripristino del fontanile ubicato in loc. Campolungo di Amandola come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Di stabilire un periodo di validità del Nulla Osta di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento Funzionario Tecnico _ Paolo Tuccini